

# DL 16/2012 sulle Semplificazioni tributarie: primo via libera dal Senato con la votazione di fiducia

---

5 Aprile 2012

L'Aula del Senato ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del DL 16/2012 recante "Semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" ([DDL 3184/S](#) - Relatori Sen. Antonio Azzollini del Gruppo parlamentare PdL e Sen. Mario Baldassarri del Gruppo parlamentare Api-Fli), con la votazione di fiducia su un maxiemendamento che riproduce le numerose disposizioni approvate dalle Commissioni referenti che integrano e modificano il testo del decreto legge.

In particolare, nel corso dell'esame, il **Governo ha richiesto ed accolto un ordine del giorno** (G/3184/37/5 e 6 - a firma del Sen. Giovanni Legnini del Gruppo parlamentare PD), che come auspicato dall'**ANCE** (si veda al riguardo la notizia di Interventi Ance del 20 marzo 2012), impegna il Governo "ad assumere tempestivamente le opportune iniziative normative volte ad **estendere l'assoggettamento ad IVA su opzione**, così come ammesso dalla direttiva europea 2006/112/CE e recentemente introdotto, per gli alloggi sociali, dal decreto-legge n. 1 del 2012, **alla locazione di fabbricati residenziali ed alla cessione degli stessi, effettuata oltre cinque anni dall'ultimazione dei lavori di costruzione o di recupero incisivo**".

Tra le principali modifiche introdotte si evidenziano le seguenti:

## **IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA:**

### **-Patto di stabilità**

Viene **soppresso il limite massimo del 3% delle entrate correnti**, posto alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio cui sono sottoposti gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità, di cui all'art. 7, comma 2, lettera a) del Dlgs 149/2011.

Viene, inoltre, disposto che in caso di inadempienza la riduzione dei trasferimenti erariali è ripartita in ragione di un terzo per ciascuno dei tre esercizi successivi all'inadempimento

Viene posticipato **dal 30 giugno al 31 ottobre la scadenza della regionalizzazione del Patto di stabilità orizzontale**, come richiesto ed auspicato dall'**ANCE** (si veda al riguardo la notizia di Interventi Ance del 20 marzo 2012). Pertanto, viene spostato di quattro mesi il termine perentorio entro cui la Regione comunica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con riferimento a ciascun ente locale, le informazioni occorrenti per la verifica dei saldi di finanza pubblica.

### **-Cessione del credito certificato da regioni ed enti locali debitori**

A modifica dell'art. 9, comma 3-bis, del DL 185/2008, convertito dalla L 3/2009 **viene consentita, in alternativa alla cessione pro soluto, la cessione pro solvendo a favore di banche** o intermediari finanziari **del credito certificato da regioni ed enti locali debitori per somministrazioni, forniture e appalti**. Si prevede la possibilità di adottare forme semplificate, ivi inclusa la modalità telematica, per la forma della cessione e la modalità della sua notificazione, demandandone la disciplina ad un decreto già previsto dalla Legge Finanziaria 2012.

La predetta disposizione viene **estesa alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali**, rinviando ad un decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina delle relative modalità attuative.

Viene disposta **l'assegnazione di una quota pari a 1.000 milioni di euro** delle risorse del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi di parte corrente delle amministrazioni statali, **agli enti locali per il pagamento dei crediti commerciali** di cui all'art. 35 del DL 1/2012.

### **-Fondo per la valorizzazione delle realtà socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine**

Viene istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine, con una **dotazione di 20 milioni di euro per il 2012**. Si rimanda ad un successivo decreto ministeriale per l'individuazione delle regioni beneficiarie nonché per i criteri e le modalità di erogazione del fondo.

### **-Interventi di recupero ambientale**

Viene introdotta una norma di interpretazione autentica dell'art. 13, comma 3-quater, terzo periodo, del decreto-legge 133/2008 volta a chiarire che **i contributi concessi a valere sul Fondo per la tutela dell'ambiente** e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono assegnati agli enti destinatari **per interventi realizzati o da realizzare nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero ambientale e lo sviluppo economico dei territori stessi**.

## **IN MATERIA FISCALE:**

### **-IMU**

Viene modificato l'art. 13 del DL 201/2011, sull'anticipazione sperimentale dell'IMU, prevedendo che la prima rata dell'Imu, per il 2012, si pagherà nella misura del 50% dell'importo ottenuto applicando **le aliquote di base e la detrazione già fissate**. La seconda rata sarà versata a saldo del primo anno con conguaglio sulla prima rata.

Entro **il 10 dicembre 2012** il Governo provvederà, con DPCM, alla modifica delle aliquote e delle detrazioni sulla base di tre elementi: l'esito del gettito della prima rata, l'accatastamento dei fabbricati rurali e la realizzazione del gettito

complessivamente previsto per il 2012.

I Comuni avranno tempo fino al **30 settembre 2012**, sulla base dei dati aggiornati, per deliberare il loro regolamento relativo alle aliquote, approvando o modificando le stesse.

**Viene, altresì, prevista la riduzione alla metà della base imponibile:**

- per gli immobili riconosciuti di **interesse storico o artistico** di cui all'art. 10 del D. Lgs. 42/2004;

- per i fabbricati **dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

Altre modifiche riguardano l'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli e ai fabbricati rurali strumentali. In particolare, viene modificato l'art. 9 del Dlgs 23/2011, prevedendo, tra l'altro: **l'esenzione IMU per i fabbricati rurali strumentali** situati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani; nonché l'assoggettamento degli immobili esenti dall'IMU alle altre imposte sui redditi ed alle addizionali.

**-Adempimenti fiscali scadenti dal 1° al 20 agosto di ogni anno**

Viene integrato l'articolo 37, del DL 223/2006, con una disposizione diretta a prevedere che gli **adempimenti fiscali ed il versamento delle somme** di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del Dlgs 241/1997 (relativi, rispettivamente, ai versamenti unitari delle imposte, dei contributi INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali e ai versamenti rateali) che hanno scadenza dal primo al 20 agosto di ogni anno, **possono essere effettuati, senza maggiorazione, entro il giorno 20 dello stesso mese.**

**Disciplina fiscale del leasing**

Viene previsto, a modifica del DPR 917/1986, che per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. **Per l'impresa utilizzatrice la deduzione dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento stabilito ai fini fiscali, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili la deduzione è ammessa per un periodo minimo di undici anni e massimo di diciotto anni.**

Al riguardo, viene specificato che le suddette disposizioni si applicheranno ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento.

**Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA**

Con riguardo alla disposizione del provvedimento che prevede, a decorrere dal 1° gennaio di quest'anno, per le operazioni rilevanti a fini IVA soggette all'obbligo di fatturazione, l'obbligo per gli operatori di comunicare l'importo complessivo delle operazioni attive e/o passive effettuate nei confronti di ciascun cliente o fornitore,

**viene specificato che le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per le operazioni diverse da quelli inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'art. 7, commi 5 e 6 del DPR 605/1973.**

Resta confermato che per le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica è dovuta solo per le operazioni di importo non inferiore ad euro 3.600, IVA inclusa.

### **Tracciabilità**

Viene modificata la norma del provvedimento che differisce - per coloro che non si fossero uniformati alla nuova disciplina all'entrata in vigore del decreto legge - il pagamento degli stipendi e delle pensioni superiori a mille euro con strumenti elettronici.

In particolare, viene **ulteriormente differito al 1° giugno 2012** (anziché al 1° maggio 2012) il termine di cui all'art. 2, comma 4 lett. c, del DL 138/2011 convertito dalla L 148/2011, per il **pagamento di stipendi e pensioni di importo fino a 1.000 Euro** tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali.

Viene, altresì, previsto che per i soggetti beneficiari di stipendi, pensioni o altro emolumento corrisposto dalle pubbliche amministrazioni, che siano impossibilitati - per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale - a recarsi personalmente presso i locali di banche o Poste Italiane S.p.A, sia **consentito ai soggetti delegati alla riscossione, l'apertura di un conto corrente base o di un libretto di risparmio postale, intestati al beneficiario dei pagamenti.**

Si prevede, inoltre, che entro il 31 maggio 2012 i **prestatori d'opera** che ricevono stipendi, pensione o compensi dalle pubbliche amministrazioni devono indicare un conto di pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro.

### **Accertamento delle Agenzie fiscali e la Guardia di finanza**

Viene previsto che le Agenzie fiscali e la Guardia di finanza, nell'ambito delle proprie attività di pianificazione degli accertamenti, tengano conto anche delle **segnalazioni non anonime di violazioni tributarie**, incluse quelle relative all'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale.

### **Maxiemendamento del Governo (1.900)**

Il decreto legge che scade il 1° maggio 2012 passa ora alla seconda lettura della Camera dei Deputati.

Si allega l'ordine del giorno accolto.

[6011-Ordine del giorno accolto.pdf](#)[Apri](#)